Rassegna di Normativa e Prassi

scritto da goal | 25 Novembre 2026

*di Marco Bucci D’Orsogna**

Fonte/Estremi / Data atto / Oggetto	Sintesi operativa
• **Fonte:** Normativa • **Estremo:** D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 • **Data Atto:** 07/08/2026 • **Oggetto:** Quarto correttivo della riforma fiscale (decreto fiscale «omnibus»)	L’art. 1 modifica l’art. 12, c. 4-ter, TUIR: quando le norme fiscali rinviano solo ai soggetti dell’art. 12 rilevano coniuge non separato, figli e le altre persone dell’art. 433 c.c., anche senza detrazione per carichi di famiglia; se sono richiamati i familiari fiscalmente a carico, per le «altre persone» dell’art. 433 c.c. serve convivenza o assegni alimentari non da provvedimento giudiziale. Rilevante per i piani di welfare (art. 51 TUIR). Valido dal periodo d’imposta 2025.
• **Fonte:** Normativa • **Estremo:** L. 7 agosto 2026, n. 152 (conv. D.L. 107/2026) • **Data Atto:** 07/08/2026 • **Oggetto:** Decreto Infrastrutture/PNRR – art. 6: tutele per eventi climatici eccezionali (ondate di calore)	Per le sospensioni/riduzioni dal 01/07 al 31/12/2026 la CIGO per eventi oggettivamente non evitabili non rileva ai fini dei limiti di durata (52 settimane nel biennio mobile), anche per edilizia e lapideo, e non è dovuto il contributo addizionale. CISOA per intemperie stagionali estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, anche con riduzione pari alla metà dell’orario giornaliero, senza requisito delle giornate lavorative; non computata nel limite di 90 giornate annue.

• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** D.M. 22 giugno 2026 • **Data Atto:** 22/06/2026 • **Oggetto:** Violazioni che comportano la perdita delle agevolazioni normative e contributive	Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 19/2024 (conv. L. n. 56/2024), individua le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza, che precludono ai datori di lavoro l'accesso ai benefici normativi e contributivi.Rilevano soltanto le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, cioè sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Le cause ostative non operano se il reato si è estinto per prescrizione obbligatoria (artt. 20 ss. D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 D.Lgs. n. 124/2004) oppure per oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.).
• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** Decreto direttoriale 5 giugno 2026 • **Data Atto:** 05/06/2026 • **Oggetto:** Riparto 2025 del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità	Con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato definito il riparto delle risorse 2025 del Fondo di cui all'art. 13, co. 4, L. n. 68/1999. Il Fondo dispone per il 2025 di € 73.988.837,00, oltre a € 2.193.829,00 in conto residui 2024. Considerato l'elevato ricorso agli incentivi per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, co. 1 e 1-bis, L. n. 68/1999), le risorse sono trasferite integralmente all'INPS, senza stanziamenti per i progetti sperimentali di inclusione lavorativa. All'Istituto sono quindi attribuiti, oltre alle risorse strutturali già assegnate (€ 21.915.742,00 ex D.I. 24 febbraio 2016 e DPCM 21 novembre 2019): € 7.686.924 derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro (art. 5, co. 3-bis, L. n. 68/1999) dal IV bimestre 2024 al V bimestre 2025; € 46.580.000,00 a valere sull'annualità 2025 del Fondo. L'INPS dovrà effettuare un monitoraggio trimestrale (risorse disponibili, domande pervenute, importi erogati, tipologia di datori beneficiari per attività e categorie di disabilità). Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti.

• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** D.M. n. 100 del 3 agosto 2026 • **Data Atto:** 03/08/2026 • **Oggetto:** Contributo esonerativo del collocamento mirato (art. 5, c. 3 e 3-bis, L. 68/1999)	Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato previo parere favorevole della Conferenza unificata (seduta del 23 luglio 2026, Rep. atti n. 92/CU), è stato aggiornato l'importo del contributo esonerativo previsto dall'art. 5, commi 3 e 3-bis, L. n. 68/1999. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo passa da € 39,21 (D.M. n. 193/2021) a € 44,32 per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L'importo è stato determinato confermando il criterio già adottato nei precedenti adeguamenti, ossia il 40% della retribuzione media giornaliera lorda del settore privato, pari a € 110,79 sulla base dei dati ISTAT di marzo 2026.Per effetto dell'aggiornamento, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, co. 4, L. n. 68/1999 per la mancata copertura della quota d'obbligo, decorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, è pari a cinque volte il nuovo contributo, ossia € 221,60 per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore non occupato. Tale sanzione è diffidabile e consente il pagamento in misura ridotta.
• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** Interpello n. 1/2026 del 31 agosto 2026 • **Data Atto:** 31/08/2026 • **Oggetto:** Riders con contratti autonomi – obbligo di tenuta del LUL	Alla luce del D.L. 62/2026 (conv. L. 112/2026): la proroga di 90 giorni della legge di conversione riguarda solo il prospetto LUL di luglio 2026; le consegne si registrano nel mese di svolgimento e i compensi nel mese di effettiva erogazione (criterio di cassa, con campo «note»); anche nei periodi senza consegne va elaborato il prospetto con valori a zero; per gli ordini multipli conta il sistema tariffario applicato.
• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** Decreto 4 settembre 2026 – modulo TFR3 (art. 8 D.Lgs. 252/2005) • **Data Atto:** 04/09/2026 • **Oggetto:** Previdenza complementare – adesione automatica: modulo TFR3	Modulo per i lavoratori assunti dopo il 30/06/2026 nel nuovo meccanismo di adesione automatica; termine per le opzioni ridotto a 60 giorni; gestione diversa per prima assunzione e per chi ha precedenti rapporti (con o senza precedente adesione e conferimento del TFR). Sarà disponibile il modulo digitale online, con modalità tecniche da definire con decreto del Direttore generale.

• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** D.M. n. 75 del 16 settembre 2026 • **Data Atto:** 16/09/2026 • **Oggetto:** Costo medio orario – Servizi della cultura, turismo, sport e tempo libero (Federculture)	Determinazione del costo medio orario del personale dipendente.
• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** D.M. n. 76 del 17 settembre 2026 • **Data Atto:** 17/09/2026 • **Oggetto:** Costo medio orario – imprese di servizi ambientali	Aggiornamento del costo medio orario per operai e impiegati, con decorrenza da febbraio e ottobre 2026 e da gennaio, agosto e dicembre 2027.
• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** Interpello n. 4/2026 • **Data Atto:** 24/09/2026 • **Oggetto:** Cumulabilità delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	Con l'interpello n. 4/2026, deciso nella seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 12 D.Lgs. n. 81/2008) ha risposto al quesito posto dalla FILCA CISL. Il quesito riguardava la possibilità di attribuire allo stesso lavoratore dipendente, nella medesima azienda, sia il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia quello di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). La Commissione rileva che la legge non prevede un divieto espresso di cumulo, a differenza di quanto stabilito dall'art. 50, co. 7, per gli incarichi di RSPP e ASPP. Ritiene tuttavia che i due ruoli siano incompatibili quando l'azienda opera direttamente nel cantiere, nella fase esecutiva, con propri lavoratori. In questa ipotesi, infatti: l'RLS eserciterebbe le proprie prerogative anche verso i lavoratori impiegati nel cantiere, e le scelte progettuali compiute come CSP potrebbero risultarne condizionate, con pregiudizio per l'autonomia di giudizio, l'indipendenza e l'imparzialità richieste dal ruolo; l'art. 100, co. 4, obbliga il datore di lavoro dell'impresa esecutrice a mettere il PSC a disposizione degli RLS per consentire loro una consultazione consapevole. Questa previsione presuppone che il soggetto consultato sia distinto da chi ha redatto il piano, distinzione che il cumulo degli incarichi farebbe venire meno. Al di fuori di questa ipotesi, il cumulo dei due incarichi non risulta precluso.

• **Fonte:** Ministero del Lavoro • **Estremo:** Interpello n. 2/2026 • **Data Atto:** 30/09/2026 • **Oggetto:** Gestione digitale dei documenti relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro	Con l’interpello n. 2 del 30 settembre 2026, reso ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 124/2004, il Ministero del Lavoro ha risposto al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla possibilità di gestire in digitale i documenti legati all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il parere è stato reso sentiti l’INL, la Direzione generale per l’innovazione digitale e l’Ufficio legislativo.Riprendendo gli interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012, il Ministero ritiene che, se la legge non impone una modalità specifica, la consegna possa avvenire tramite un’area riservata di una piattaforma accessibile al solo lavoratore. La piattaforma può essere gestita dal datore di lavoro, dal professionista incaricato o da un fornitore esterno, ma la responsabilità resta del datore. Devono essere garantiti: l’identificazione dell’utente e la sicurezza dell’accesso;la possibilità per il lavoratore di consultare, conservare e riprodurre i documenti; l’integrità dei documenti; la tracciabilità della data di messa a disposizione e, se richiesta, della presa visione. È ammessa un’unica presa visione per più documenti, purché il sistema registri data e presa visione di ciascuno. Restano valide anche la PEC e gli altri strumenti che danno prova della consegna. Se la piattaforma non è temporaneamente disponibile, i termini non vengono sospesi: il datore deve consegnare con altre modalità e conservarne traccia. L’accesso con SPID o CIE identifica il lavoratore ma non equivale a una firma. Per questi documenti serve la firma digitale, qualificata o avanzata (ad esempio una FEA con codice monouso inviato a un dispositivo del lavoratore), oppure la formazione del documento con il processo previsto dall’art. 20, co. 1-bis, CAD. Il Ministero esclude due ipotesi indicate nell’istanza: l’art. 65 CAD non si applica, perché riguarda le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, e la CNS non è equiparata a SPID e CIE. In ogni caso il datore di lavoro deve conservare le evidenze informatiche che dimostrano l’avvenuto adempimento, anche in vista di eventuali accertamenti ispettivi.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 72 del 3/7/2026 • **Data Atto:** 03/07/2026 • **Oggetto:** Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (art. 4 D.L. 62/2026, conv. L. 112/2026)	Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato effettuate dal 01/08 al 31/12/2026 di giovani con meno di 35 anni mai occupati a tempo indeterminato. Domanda online (paragrafo 11 della circolare); vedi msg 2518/2026.
• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 74 del 16/7/2026 • **Data Atto:** 16/07/2026 • **Oggetto:** NASpI ai detenuti che hanno svolto attività lavorativa negli istituti penitenziari	Con la circolare n. 74/2026 l'INPS adegua le proprie istruzioni alla recente giurisprudenza della Cassazione. La Corte considera il lavoro svolto in carcere alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria un ordinario rapporto di lavoro e, di conseguenza, ritiene involontaria la sua cessazione in alcune ipotesi. Viene così superata l'impostazione più restrittiva del messaggio n. 909/2019. Fermi restando gli altri requisiti di legge, la NASpI spetta quando il rapporto cessa per: fine pena (Cass. n. 396/2024); conclusione del progetto lavorativo (Cass. ord. n. 4741/2025); trasferimento ad altro istituto (Cass. n. 13578/2025); ammissione a una misura alternativa alla detenzione (Cass. n. 13577/2025): l'iniziativa parte dal detenuto, ma la misura viene concessa con provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi la perdita del lavoro non equivale a una rinuncia volontaria. Se queste cessazioni riguardano rapporti a tempo indeterminato, l'Amministrazione penitenziaria deve versare il ticket di licenziamento (art. 2, co. 31, L. n. 92/2012), anche se il lavoratore non richiede la prestazione. La NASpI resta invece esclusa per il lavoro a rotazione (Cass. nn. 5510, 13721 e 19746/2025). Le pause tra una chiamata e l'altra sono semplici sospensioni di un rapporto che rimane unico, quindi non c'è cessazione e non è dovuto il ticket. Per istruire le domande, le sedi INPS devono acquisire dall'Amministrazione penitenziaria le informazioni necessarie a verificare che la cessazione rientri in una delle ipotesi ammesse.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 75 del 17/7/2026 • **Data Atto:** 17/07/2026 • **Oggetto:** Retribuzioni di riferimento 2026 per compartecipanti familiari e piccoli coloni	Con la circolare n. 75/2026 l'INPS comunica gli importi giornalieri da utilizzare nel 2026 per calcolare le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi spettanti ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari. Gli importi derivano dalle retribuzioni medie giornaliere fissate con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 maggio 2026, già comunicate con la circolare n. 69/2026 ai fini dei contributi integrativi volontari, e sono riportati nell'Allegato n. 1 alla circolare. Malattia e tubercolosi. Le nuove retribuzioni si applicano solo a queste due categorie di lavoratori, per le quali restano in vigore i salari medi convenzionali provinciali (art. 28 D.P.R. n. 488/1968). Sono escluse le prestazioni per tubercolosi che per legge vanno erogate in misura fissa, per le quali valgono gli importi della circolare n. 2/2026. Le prestazioni relative a periodi di paga del 2026, liquidate in via provvisoria con i salari convenzionali del 2025, devono essere riliquidate con i nuovi importi. Maternità/paternità. Dal 2011 queste prestazioni si calcolano sul reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, che per il 2026 è pari a € 66,86.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 80 del 24/7/2026 • **Data Atto:** 24/07/2026 • **Oggetto:** Interpretazione autentica L. 199/2025, art. 1, commi 860-862 – esonero under 36 e Decontribuzione Sud per agenti e intermediari assicurativi	Con la circolare n. 80/2026 l’INPS fornisce le istruzioni per applicare la norma di interpretazione autentica dell’art. 1, commi 860-862, L. n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026). La norma estende, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'”Esonero giovani under 36″ e la “Decontribuzione Sud” ai datori di lavoro privati che svolgevano attività di agenti e intermediari assicurativi. Si tratta dei codici ATECO 2007 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04, confluiti dal 1° aprile 2025 nel codice ATECO 2025 66.22.00. Le agevolazioni recuperabili sono: Esonero giovani under 36 (art. 1, co. 10-15, L. n. 178/2020 e co. 297, L. n. 197/2022): spetta per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, con un massimale di € 6.000 annui per gli eventi del 2022 e di € 8.000 annui per quelli del 2023; Decontribuzione Sud (art. 1, co. 161-167, L. n. 178/2020): spetta per i periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, nella misura del 30% dei contributi datoriali. Il credito può essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il datore di lavoro presenta un’istanza tramite il Cassetto previdenziale, alla voce “Altre agevolazioni”, e dopo le verifiche la sede INPS attribuisce il codice di autorizzazione “9D”. Gli arretrati si espongono in un flusso Uniemens di competenza 2026 con i codici causale DESU, GI36, GI48, EG36 ed EG48. I due esoneri non sono cumulabili: per accedere all’esonero under 36 occorre prima restituire la Decontribuzione Sud fruita per lo stesso lavoratore (causale M543) o l’incentivo GECO (causale M472). Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig. La circolare disciplina anche i casi pregressi. Le sedi accolgono in autotutela i ricorsi amministrativi pendenti, se la visura camerale riporta il codice ATECO come attività primaria. I ricorsi già respinti possono essere ripresentati come nuove istanze. I conguagli disconosciuti in passato vanno richiesti tramite la funzione “Verifica agevolazioni contributive”. Gli esoneri sono iscritti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, nel rispetto del massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 81 del 24/7/2026 • **Data Atto:** 24/07/2026 • **Oggetto:** Assegno unico e universale – art. 7-bis D.L. 19/2026 (conv. L. 50/2026)	Con la circolare n. 81/2026 l'INPS illustra le modifiche al D.Lgs. n. 230/2021 introdotte dall'art. 7-bis del D.L. n. 19/2026, aggiunto dalla legge di conversione n. 50/2026 e in vigore dal 21 aprile 2026. Per effetto delle modifiche, l'Assegno è qualificato come prestazione familiare ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e segue quindi le regole europee di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale. Le principali novità sono: Figli residenti nell'UE. Ai soli fini dell'Assegno si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro e fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. L'estensione non modifica la composizione del nucleo ISEE. Requisiti del richiedente. È abrogata la lettera d) dell'art. 3, co. 1. In alternativa alla residenza e al domicilio in Italia, è ora sufficiente essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana ed essere in regola con i contributi. Per i cittadini di Paesi terzi resta necessario il permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure un permesso unico di lavoro o per ricerca di durata superiore a sei mesi. Lavoratori non residenti. L'Assegno spetta solo per il periodo di effettiva attività lavorativa in Italia. La domanda va presentata per ciascun periodo di lavoro e rinnovata ogni anno dal 1° marzo. Più Stati coinvolti. In caso di diritto in più Stati, quello competente in via prioritaria si individua con i criteri dell'art. 68 del Reg. 883/2004, nell'ordine attività lavorativa e poi residenza. L'altro Stato corrisponde, se spetta, la sola integrazione differenziale. La circolare riepiloga inoltre chi può presentare la domanda, i canali utilizzabili, le regole di calcolo dell'importo e delle maggiorazioni e la gestione degli ISEE con omissioni o discordanze, per i quali l'Assegno è erogato nella misura minima.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 82 del 29/7/2026 • **Data Atto:** 29/07/2026 • **Oggetto:** Esonero contributivo per assunzioni di donne madri di almeno tre figli, prive di impiego da almeno 6 mesi (L. 199/2025, art. 1, c. 210-213)	Con la circolare n. 82/2026 l'INPS fornisce le istruzioni operative sull'esonero previsto dall'art. 1, commi 210-213, L. n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026). L'esonero spetta ai datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli e i non imprenditori, che dal 1° gennaio 2026 assumono donne con almeno tre figli minori di 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, nel limite di € 8.000 annui, pari a € 666,66 mensili, ridotto in proporzione per il part-time. Spetta per: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione; 18 mesi complessivi se il rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato; 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Sono esclusi il lavoro domestico, l'apprendistato e il lavoro intermittente. I requisiti si valutano alla data di assunzione e non si perdono per eventi successivi, come il compimento dei 18 anni di uno dei figli. Contano anche i figli adottivi e in affido. Per la nozione di "priva di impiego" si applica il D.M. 17 ottobre 2017. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni dei contributi datoriali, tra cui l'incentivo donne previsto dalla L. n. 92/2012, la Decontribuzione Sud, l'incentivo per l'assunzione di disabili e quello per i percettori di NASpI. È invece compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro, con lo sgravio dell'1% per la certificazione della parità di genere e con l'esonero IVS a carico della lavoratrice madre.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 92 del 4/9/2026 • **Data Atto:** 04/09/2026 • **Oggetto:** Data di inizio della prognosi nel certificato di malattia – riconoscimento della prestazione	Con la circolare n. 92/2026, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro, l'INPS modifica il proprio orientamento sulla data di inizio dell'evento di malattia ai fini dell'indennità previdenziale. La malattia continua a decorrere dalla data di redazione del certificato medico. Questa data rileva per il calcolo della carenza, delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo indennizzabile, oltre che per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Finora il giorno precedente al rilascio del certificato era coperto solo se ricorrevano tutte queste condizioni: visita domiciliare; campo "Dichiara di essere ammalato dal…" compilato con il giorno precedente; giorno precedente non festivo, né sabato o domenica. La tutela era invece esclusa in caso di visita in ambulatorio. La novità è òa seguente: dalla data di pubblicazione della circolare, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato è tutelato anche in caso di visita ambulatoriale. Restano le condizioni che quel giorno non sia festivo infrasettimanale, sabato o domenica, perché in quei giorni è attivo il servizio di continuità assistenziale, e il rispetto del periodo massimo indennizzabile. L'INPS motiva il cambio di orientamento con la minore disponibilità dei medici di medicina generale e con la diffusione delle visite in ambulatorio su appuntamento.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 98 del 11/9/2026 • **Data Atto:** 11/09/2026 • **Oggetto:** Interesse di dilazione e differimento e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi	Con la circolare n. 98/2026 l'INPS aggiorna le misure di interessi e sanzioni civili. L'aggiornamento segue la decisione della BCE del 10 settembre 2026, che ha aumentato di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), portandolo al 2,65% dal 16 settembre 2026. Per quanto concerne gli Interessi di dilazione e di differimento il tasso passa 4,65% annuo e si applica: alle rateazioni presentate dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già notificati restano invariati; ai differimenti autorizzati, a partire dalla contribuzione relativa ad agosto 2026. Le sanzioni civili (art. 116, co. 8, L. n. 388/2000) invece diventano: per l'omissione 8,15% annuo, con tetto al 40% dei contributi; si riduce al 2,65% se il pagamento avviene spontaneamente, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza; per l'evasione 30% annuo, con tetto al 60%. Se la denuncia è spontanea ed effettuata entro 12 mesi dalla scadenza, la sanzione scende all'8,15% con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia e al 10,15% con pagamento entro 90 giorni; In caso di oggettiva incertezza sull'obbligo contributivo (art. 116, co. 10): sono dovuti solo gli interessi legali, pari all'1,60% per il 2026. Nelle procedure concorsuali invece, poiché il tasso BCE è ora superiore all'interesse legale, le sanzioni ridotte si calcolano al 2,65% per l'omissione e al 4,65% per l'evasione, a condizione che contributi e spese siano pagati per intero.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Circolare n. 100 del 18/9/2026 • **Data Atto:** 18/09/2026 • **Oggetto:** Permessi L. 104/1992, art. 33, c. 3, a più lavoratori per la stessa persona con disabilità – violazione dei limiti di legge	Con la circolare n. 100/2026 l'INPS chiarisce come recuperare i permessi fruiti oltre i limiti di legge quando più lavoratori dipendenti assistono la stessa persona con disabilità ai sensi dell'art. 33, co. 3, L. n. 104/1992. Dopo il D.Lgs. n. 105/2022, che ha eliminato la figura del referente unico, i permessi possono essere autorizzati a più familiari. Restano però due vincoli: il limite complessivo di tre giorni al mese, anche se fruiti a ore, per lo stesso assistito, e la fruizione alternata tra gli aventi diritto. Per rispettarli, i familiari devono organizzarsi tra loro. L'INPS distingue due ipotesi di violazione: in caso di superamento dei tre giorni mensili, si applica il criterio della priorità temporale: il permesso fruito da un familiare consuma il diritto anche per gli altri. L'indebito si recupera dal lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore oltre il limite. Nell'esempio della circolare, A fruisce del permesso il 5 e il 18 marzo, B il 25 e il 30 marzo: la giornata del 30 marzo è indebita ed è recuperata a B. In caso di Fruizione contemporanea nello stesso giorno o nelle stesse ore. Non potendo stabilire chi abbia fruito per primo, l'indebito si divide in parti uguali tra tutti i lavoratori coinvolti, in proporzione all'orario di lavoro di ciascuno. Nell'esempio, la giornata fruita da A e B nello stesso giorno è recuperata per il 50% a ciascuno.
• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Messaggio n. 2287 del 7/7/2026 • **Data Atto:** 07/07/2026 • **Oggetto:** UniEmens – conguagli permessi L. 104 e congedo straordinario: nuove regole di compilazione	Dal mese di competenza settembre 2026 l'elemento «BaseRif» (sezione InfoAggCausaliContrib) diventa obbligatorio per i conguagli dei permessi L. 104/1992 e del congedo straordinario art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001: si indica la retribuzione teorica del mese dell'evento (permessi) o del mese precedente (congedo straordinario, prolungamento del congedo parentale).

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Messaggio n. 2325 del 10/7/2026 • **Data Atto:** 10/07/2026 • **Oggetto:** TFR nell'adesione automatica alla previdenza complementare (assunti dal 01/07/2026)	Dal 1° luglio 2026 l'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla L. n. 199/2025, prevede l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti privati alla prima assunzione dopo il 30 giugno 2026, esclusi i domestici. Il lavoratore ha 60 giorni dall'assunzione per scegliere tra: a) rinunciare all'adesione automatica e destinare il TFR a un'altra forma pensionistica complementare; b) mantenere il TFR in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c., con eventuale versamento al Fondo di Tesoreria. n caso di adesione automatica, i versamenti al fondo partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comprendono il TFR maturato dalla data di assunzione. Con il messaggio n. 2325/2026 l'INPS precisa che, finché il lavoratore non ha scelto, la destinazione del TFR maturato non è ancora definita. Per questo, le quote relative al periodo tra l'assunzione e la scelta sono trattate come arretrati. Se il lavoratore opta per il TFR in azienda e il datore è tenuto a versare al Fondo di Tesoreria: le quote arretrate si versano con il codice "CF05" nel flusso Uniemens entro il mese successivo alla scelta, senza sanzioni civili né interessi; se il versamento avviene oltre quel termine, si usano il codice "CF02" per le quote e il codice "CF11" per la maggiorazione. Il messaggio richiama anche la regola diversa per chi non è alla prima assunzione (art. 8, co. 9-bis). Se il lavoratore aderisce già a una forma complementare con conferimento del TFR, ha 60 giorni per indicare a quale forma destinare il TFR maturando; se non lo indica, scatta l'adesione automatica. Se invece dichiara di non avere adesioni con conferimento del TFR, il datore di lavoro gestisce il TFR secondo l'art. 2120 c.c., con versamento al Fondo di Tesoreria se ne ricorrono i presupposti.
• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Messaggio n. 2518 del 29/7/2026 • **Data Atto:** 29/07/2026 • **Oggetto:** Stabilizzazione under 35 – apertura delle domande	Domande dal 29/07/2026 tramite Portale delle Agevolazioni. Il rapporto a termine deve essere iniziato entro il 30/04/2026 e non superare 12 mesi di durata effettiva (proroghe comprese). Per le trasformazioni non ancora effettuate INPS accantona le risorse e assegna 10 giorni perentori per la comunicazione obbligatoria. Restituzione dell'1,40% del contributo addizionale; istruzioni UniEmens.

• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Messaggio n. 2540 del 3/8/2026 • **Data Atto:** 03/08/2026 • **Oggetto:** NASpI ai lavoratori vittime di violenza che si dimettono	Con il messaggio n. 2540/2026, su conforme parere del Ministero del Lavoro, l'INPS riconosce che gli atti persecutori e la violenza di genere subiti dalla lavoratrice o dal lavoratore possono costituire giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c. Ne consegue il diritto alla NASpI (art. 3 D.Lgs. n. 22/2015), anche quando gli autori sono estranei all'ambiente di lavoro. Il riconoscimento si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 269/2002, secondo cui anche il fatto di un terzo può rendere involontarie le dimissioni. Si richiama inoltre la Cassazione n. 11051/2015, che ha dato rilievo a sopravvenute condizioni di salute che rendono impossibile proseguire il rapporto, anche senza colpa del datore di lavoro. Il solo fatto di aver subito violenza non è però sufficiente. Servono situazioni di fatto chiare, oggettive e documentate, che: a) incidano sull'equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile proseguire l'attività lavorativa; b) siano collegate alle abitudini legate al lavoro, ad esempio atti persecutori ripetuti lungo il tragitto casa-lavoro. In questi casi le dimissioni non sono una libera scelta ma un recesso necessario per tutelare l'incolumità personale. Le sedi INPS valutano il collegamento tra la violenza subita e il rapporto di lavoro con rigore, caso per caso.
• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Messaggio n. 2775 del 9/9/2026 • **Data Atto:** 09/09/2026 • **Oggetto:** Artigiani e commercianti – emissione degli avvisi bonari	Avvisi bonari sulle rate di contribuzione fissa scadute ad agosto e novembre 2025 e febbraio 2026, consultabili nel Cassetto previdenziale con F24 precompilati.
• **Fonte:** INPS • **Estremo:** Messaggio n. 3021 del 29/9/2026 • **Data Atto:** 29/09/2026 • **Oggetto:** Modello TFR3 – recepimento nelle procedure e nuovo codice UniEmens «T3»	Recepimento del nuovo modello TFR3 (D.I. 4/09/2026) per i lavoratori privati di prima assunzione dal 01/07/2026 e istituzione del nuovo codice UniEmens «T3» per la relativa gestione.

• **Fonte:** INAIL • **Estremo:** Circolare n. 35 del 22/7/2026 • **Data Atto:** 22/07/2026 • **Oggetto:** Rivalutazione di minimale e massimale di rendita dal 01/07/2026 – limiti di retribuzione imponibile per i premi	Il D.M. 11 maggio 2026, n. 58 ha rivalutato le prestazioni INAIL del settore industria dal 1° luglio 2026, fissando il minimale di rendita a € 20.712,30 e il massimale a € 38.465,70. Con la circolare n. 35/2026 l'INAIL aggiorna di conseguenza le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi già indicate nella circolare n. 25/2026. Dal 1° luglio 2026 gli importi sono: dirigenti: € 128,22 al giorno ed € 3.205,48 al mese; per i dirigenti part-time € 16,03 all'ora; lavoratori con retribuzione pari al minimale (tirocinanti, LSU/LPU, detenuti, allievi dei corsi professionali, giudici onorari) e retribuzione di ragguaglio: € 69,04 al giorno ed € 1.726,03 al mese; familiari partecipanti all'impresa familiare (art. 230-bis c.c.): € 69,32 al giorno ed € 1.732,93 al mese; lavoratori portuali (L. n. 84/1994): € 1.544,28 al mese; parasubordinati: minimo € 1.726,03 e massimo € 3.205,48 al mese; sportivi subordinati: retribuzione effettiva, entro un minimo di € 20.712,30 e un massimo di € 38.465,70 annui. La circolare aggiorna anche due premi speciali: studenti delle scuole non statali: € 10,54 a persona per la regolazione dell'anno 2025/2026 ed € 10,64 per l'anticipo 2026/2027. Il numero degli studenti va comunicato entro il 30 novembre, con l'aggiunta dell'addizionale ex ANMIL dell'1%; allievi IeFP: dall'anno formativo 2026/2027 il premio speciale è di € 70,96 annui per allievo, mentre la quota a carico dello Stato è di € 38,26.

• **Fonte:** INAIL • **Estremo:** Circolare n. 42 del 11/9/2026 • **Data Atto:** 11/09/2026 • **Oggetto:** Pagamento premi e accessori – nuovo tasso di rateazione e sanzioni civili	Il 10 settembre 2026 la BCE ha portato al 2,65% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP). Con la circolare n. 42/2026 l'INAIL aggiorna di conseguenza, dal 16 settembre 2026, gli interessi di rateazione e le sanzioni civili sui premi assicurativi. Per quanto concerne le rateazioni l'interesse passa al 4,65% (tasso ORP più 2 punti, come previsto dall'art. 14 del D.L. n. 38/2026) per le istanze presentate dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già in corso restano invariati. Per quanto concerne le sanzioni civili (art. 116, co. 8, L. n. 388/2000), l'omissione passa all' 8,15% annuo; 2,65% se il pagamento è spontaneo, in un'unica soluzione ed entro 120 giorni; l'evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi passa all' 8,15% se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia, 10,15% se entro 90 giorni. In entrambi i casi la sanzione non può superare il 40% dei premi non versati. Nelle procedure concorsuali se contributi e spese sono pagati per intero, la sanzione è ridotta al 2,65% per l'omissione e al 4,65% per l'evasione, perché il tasso ORP supera ora l'interesse legale (1,60%).

• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 • **Data Atto:** 07/08/2026 • **Oggetto:** Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) – lavoro sportivo, IRAP, IVA	Con la circolare n. 7/E/2026 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale previsto dal D.Lgs. n. 36/2021. Per quanto riguarda i compensi, l'esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino a € 15.000 annui (art. 36, co. 6) si applica qualunque sia il tipo di contratto, quindi anche ai lavoratori sportivi subordinati. L'esclusione riduce solo la base imponibile e non cambia la natura del reddito. La parte che supera la soglia è tassata secondo le regole della categoria di appartenenza: lavoro dipendente, assimilato o autonomo. I rimborsi forfettari ai volontari sportivi previsti dall'art. 29, co. 2, fino a € 400 mensili, non costituiscono reddito per il volontario, ma vanno sommati agli altri compensi per verificare il superamento della soglia di € 15.000. Se il percipiente ha già superato la soglia con compensi di lavoro autonomo sportivo ricevuti da altri enti, il rimborso diventa interamente imponibile come reddito di lavoro autonomo e l'ente che lo eroga applica la ritenuta d'acconto dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Se la soglia viene superata proprio con il rimborso, è imponibile solo la parte eccedente. Per non applicare la ritenuta fino a € 15.000, gli enti devono ricevere al momento del pagamento l'autocertificazione dei compensi percepiti nell'anno (art. 36, co. 6-bis). Infine, in materia di IRAP, l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei singoli compensi di co.co.co. inferiori a € 85.000 annui riguarda anche le collaborazioni amministrativo-gestionali, non solo quelle dei lavoratori sportivi, come si ricava dall'art. 37, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2021.

• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** Risposta n. 132/E del 2 luglio 2026 • **Data Atto:** 02/07/2026 • **Oggetto:** Retribuzioni della Banca d'Italia a lavoratore transfrontaliero residente in Francia	Il caso riguarda un dipendente della Banca d'Italia che ha trasferito la residenza fiscale in un comune francese di confine. Lavora in una sede della Banca in una regione italiana confinante, due giorni a settimana in presenza e il resto da remoto dalla Francia. L'istante chiedeva di applicare il regime dei frontalieri previsto dall'art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Francia, che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Sosteneva che la Banca d'Italia non è una "suddivisione politica o amministrativa" né un "ente locale" e che quindi l'art. 19 non si applica. L'Agenzia non accoglie questa interpretazione in quanto a) in base al Commentario OCSE, l'art. 19, par. 1 (funzioni pubbliche) si applica a tutti gli enti di diritto pubblico, salvo quelli che svolgono attività industriale o commerciale (ad esempio poste e ferrovie). Per questi ultimi resta l'art. 15, a meno che le autorità dei due Stati non si accordino diversamente (par. 10 del Protocollo); b) la Banca d'Italia, in base al suo Statuto, è un istituto di diritto pubblico che persegue solo interessi pubblici, senza scopi commerciali. La presenza di soci privati nel capitale non ne cambia la natura. Di conseguenza le retribuzioni sono tassate esclusivamente in Italia, come Stato della fonte (art. 19, par. 1, lett. a), della Convenzione), e non in Francia. La Banca d'Italia deve applicare le ritenute IRPEF in qualità di sostituto d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973). Il principio vale anche per i dipendenti frontalieri di altri enti pubblici che non svolgono attività industriale o commerciale.
• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** FAQ dichiarativi 2026 del 30 luglio 2026 • **Data Atto:** 30/07/2026 • **Oggetto:** Borse di studio ITS Academy	Dal periodo d'imposta 2025 le borse degli studenti ITS Academy (incluse quelle per stage e tirocini obbligatori) non generano reddito assimilato a lavoro dipendente, non sono tassate e non vanno indicate in 730/Redditi PF (D.L. 45/2025, art. 10).
• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** Risposta n. 159/E del 7 agosto 2026 • **Data Atto:** 07/08/2026 • **Oggetto:** Welfare – rimborso spese di istruzione pagate dal coniuge	Le somme rimborsate dal datore per spese di educazione e istruzione dei familiari (art. 51, c. 2, lett. f-bis, TUIR) sono esenti anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente.

• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** Risposta n. 156/E del 7 agosto 2026 • **Data Atto:** 07/08/2026 • **Oggetto:** Risarcimento del danno per mancata fruizione di pausa/servizio mensa	Un’azienda condannata con numerose sentenze a risarcire i dipendenti che, nei turni superiori a sei ore, non avevano potuto fruire della pausa mensa ha chiesto come tassare tre voci: il risarcimento per la mancata pausa durante i turni di guardia; il risarcimento per i buoni pasto o il servizio sostitutivo non attribuiti; gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme precedenti. L’Agenzia richiama l’art. 6, co. 2, del TUIR e la distinzione tra: lucro cessante, cioè le somme che sostituiscono redditi non percepiti, che sono imponibili; danno emergente, cioè le somme che reintegrano una perdita patrimoniale o un pregiudizio alla persona, che non sono imponibili. Nel caso esaminato, le sentenze non hanno disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dal CCNL, ma hanno risarcito il danno per la mancata fruizione della pausa. Il valore dei buoni pasto non fruiti serve solo come criterio di calcolo in via equitativa. Le somme hanno quindi natura di danno emergente e non costituiscono reddito per il lavoratore. Anche interessi e rivalutazione monetaria sono non imponibili, perché seguono il trattamento del credito principale (art. 6, co. 2, ultimo periodo, TUIR). Ai fini pratici, la non imponibilità discende dal fatto che il giudice ha risarcito la pausa non goduta e non ha corrisposto un controvalore retributivo del pasto. Prima di applicare lo stesso trattamento ad altri casi, conviene verificare la motivazione delle singole sentenze.

• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** Risposta n. 163/E del 7 agosto 2026 • **Data Atto:** 07/08/2026 • **Oggetto:** Welfare – assistenza (RSA) a familiari anziani o non autosufficienti non conviventi	Un dipendente chiedeva se il rimborso, tramite il piano di welfare aziendale, delle spese 2025 per il ricovero in RSA della madre non convivente sia escluso dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. f-ter), TUIR, cioè l'esenzione per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12. L'Agenzia ripercorre le modifiche all'art. 12, co. 4-ter, TUIR: il D.Lgs. n. 192/2025 aveva richiesto, dal 2025, la convivenza (o la percezione di assegni alimentari non stabiliti dal giudice) per gli "altri familiari" dell'art. 433 c.c., tra cui i genitori. In questo modo i familiari non conviventi venivano esclusi, in modo retroattivo, anche dai piani di welfare 2025; il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha eliminato questo vincolo, con effetto già dal periodo d'imposta 2025. Ora la convivenza o gli assegni alimentari sono richiesti, insieme ai limiti di reddito, solo quando la norma fa riferimento ai familiari "fiscalmente a carico". Quando invece richiama in generale i familiari dell'art. 12, come la lett. f-ter), i parenti dell'art. 433 c.c. rientrano senza altre condizioni. Di conseguenza, il rimborso delle spese RSA per la madre non convivente non concorre al reddito di lavoro dipendente, purché siano rispettate le altre condizioni della lett. f-ter), in particolare l'erogazione alla generalità o a categorie di dipendenti. Il chiarimento riguarda tutte le prestazioni di welfare dell'art. 51 che fanno riferimento ai "familiari" dell'art. 12 senza richiedere che siano a carico. Conviene quindi verificare le posizioni 2025 eventualmente trattate come imponibili, ad esempio su indicazione del provider, per valutare un ricalcolo in sede di conguaglio.

• **Fonte:** Agenzia Entrate • **Estremo:** Risposta n. 174/E del 16 settembre 2026 • **Data Atto:** 16/09/2026 • **Oggetto:** DURF – verifica dei requisiti (art. 17-bis, c. 5, lett. a, D.Lgs. 241/1997)	Per rilasciare il DURF, l'art. 17-bis, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997 richiede che i versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio siano almeno pari al 10% dei ricavi. Una società di edilizia industriale con commesse all'estero ha chiesto se nel calcolo rientrino: le ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari (rigo RN15 del Modello Redditi SC); il credito per imposte pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR (rigo RN13). L'Agenzia ricorda che nel calcolo si contano i versamenti F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo delle compensazioni ed esclusi i pagamenti di somme iscritte a ruolo (circ. n. 1/E/2020). Si contano inoltre le imposte dovute dall'impresa ma versate da altri soggetti, come nei casi di reverse charge, split payment, consolidato, trasparenza e IVA di gruppo (ris. n. 53/E/2020). Si contano anche i pagamenti degli avvisi bonari effettuati nel triennio (risposta n. 63/2026). In base a questi principi, l'Agenzia conclude che: 1) le ritenute d'acconto sugli interessi attivi si includono, in quanto l'imposta è a carico dell'impresa, anche se la versa il sostituto d'imposta, come nei casi della ris. n. 53/E/2020; 2) le imposte pagate all'estero si includono nel limite del credito riconosciuto ai sensi dell'art. 165 TUIR, anche se non transitano nel conto fiscale. Usare il credito a scomputo dell'IRES è, nella sostanza, un modo di versare l'imposta e indica affidabilità fiscale.

• **Fonte:** INL • **Estremo:** Nota INL n. 1829 del 10 agosto 2026 • **Data Atto:** 10/08/2026 • **Oggetto:** Interdizione post partum – richiesta di revisione del provvedimento	La Direzione centrale coordinamento giuridico dell'INL, rispondendo a un quesito sulla "revisione" di un provvedimento di interdizione post partum (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), chiarisce i seguenti punti. Il provvedimento di interdizione tutela la salute della lavoratrice e del bambino fino al settimo mese di vita. Richiede due condizioni concorrenti: mansioni o condizioni ambientali pregiudizievoli e impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni prive di rischio. L'ITL competente svolge l'istruttoria e, se ricorrono i requisiti dell'art. 17, comma 2, lett. b) e c), emana il provvedimento (cfr. Nota INL n. 5944/2025). Il provvedimento è definitivo per espressa previsione di legge. La qualifica va intesa in senso amministrativo: sono esauriti i rimedi ordinari, in particolare il ricorso gerarchico. La definitività non esclude che l'ITL che ha adottato l'atto possa riesaminarlo in autotutela, se ne ricorrono i presupposti. Gli strumenti sono la revoca (art. 21-quinquies) o l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies L. n. 241/1990), da scegliere in base al vizio riscontrato. L'ufficio deve bilanciare l'interesse pubblico con l'affidamento maturato dagli interessati. L'annullamento opera di regola ex tunc. Secondo la giurisprudenza (CdS n. 2755/2011), però, la retroattività può essere limitata o esclusa, con effetti ex nunc, quando risulterebbe incongrua o manifestamente ingiusta.

• **Fonte:** INL • **Estremo:** Nota INL n. 2010 del 18 settembre 2026 • **Data Atto:** 18/09/2026 • **Oggetto:** Sulla possibilità di rateizzare la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994	La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL risponde ai quesiti sulla possibilità di rateizzare la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994. Si tratta della somma che il contravventore paga dopo aver adempiuto alla prescrizione dell’organo di vigilanza. La somma è pari a un quarto del massimo dell’ammenda e va versata in sede amministrativa entro 30 giorni. Insieme all’adempimento della prescrizione, il pagamento è condizione per estinguere la contravvenzione (art. 24 D.Lgs. n. 758/1994). A questo pagamento non si applica l’art. 26 della L. n. 689/1981. L’organo di vigilanza quindi non può né rateizzare né dilazionare la somma. Se l’ammenda è irrogata con sentenza o decreto penale di condanna, il giudice può invece concederne la rateizzazione (art. 133-ter c.p.). La Cassazione (Sez. III pen., n. 17202/2016) ha escluso qualsiasi dilazione e ha qualificato il termine di 30 giorni come perentorio. La Nota INL n. 8119/2019 aveva già chiarito tre punti: a) il pagamento tardivo non estingue il reato; b) la somma versata in ritardo non si compensa con l’eventuale ammenda penale; c) la somma tardiva va rimborsata. La procedura amministrativa e la pena pecuniaria restano quindi distinte e non fungibili.Il cliente che ha ottemperato alla prescrizione deve versare l’intera somma entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento. Il ritardo o un versamento parziale fanno perdere l’estinzione in via amministrativa e il procedimento penale prosegue.

**Commercialista in Lanciano*